

nel quadro di riferimento finanziario pluriennale di cui al capitolo 4 "Risorse" del disciplinare di piano;

3. che la Giunta regionale provveda al monitoraggio annuale del PAER come previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 14/2007 e come definito nella sezione valutativa del piano, comprensivo anche dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e finanziario;

4. che la Giunta regionale provveda all'attuazione del PAER mediante deliberazioni annuali predisposte a livello di ciascun obiettivo specifico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Gli allegati A, B, C, D, E, del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale della Giunta regionale e sono accessibili mediante il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico>

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente

Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 1

Reiterazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 (Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando).

IL PRESIDENTE

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'articolo 191 del d.lgs. 152/06,

che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti, aventi efficacia non superiore a sei mesi, per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto altresì il comma 4 dell'articolo soprarichiamato che dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti di cui alla precedente alinea "possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti."

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopprimere a situazioni di necessità o urgenza";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014, pubblicata sul BURT, Parte Prima n. 42, del 3 settembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando", di cui si richiamano integralmente i contenuti;

Preso atto che:

1. con Determina Dirigenziale n. 3646 del 27/11/2014 della Provincia di Grosseto, Area Ambiente, è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, l'autorizzazione integrata ambientale n. 2561 del 03/09/2014 rilasciata alla società Futura Spa per l'installazione di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani residui con produzione di CSS, FOS e compostaggio FORSU e frazione verde da RD ubicato in località Strillaie (Grosseto). L'atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.1/2014, dispone di elevare la quantità massima complessiva di trattamento annuo dei rifiuti in ingresso nell'installazione sino alla capacità massima prevista dal procedimento di VIA concluso dalla Provincia di Grosseto con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006;

2. con Determina Dirigenziale n. 4542 del 04/11/2014 la Provincia di Pisa ha escluso dalla procedura di VIA il progetto dell'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.1/2014 presso

l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a;

3. con Determina Dirigenziale n 4738 del 13/11/2014 il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa ha aggiornato l'AIA della discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a, autorizzando l'installazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento temporaneo di cui al precedente punto;

4. con nota protocollo prot. 121/VII/b/1 del 10 febbraio 2015 la Società Belvedere spa ha comunicato che il termine dei lavori per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato è previsto per la fine del mese di aprile con operatività dell'impianto "entro la prima quindicina di maggio";

Considerato pertanto che al termine del periodo di efficacia dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 l'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato presso l'impianto di discarica di Legoli, non sarà operativo;

Preso atto che per il superamento della situazione di emergenza sono state promosse ed adottate iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio, lo smaltimento dei rifiuti e la realizzazione degli impianti ed in particolare:

- con deliberazione di Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014 è stato approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il piano regionale costituisce lo strumento che, attraverso la sua graduale attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

- con delibera di Giunta regionale n.1164 del 9 dicembre 2014 sono state assegnate alle Autorità di Ambito risorse pari ad euro 4.500.000,00 per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti con effetti calmieranti sulle tariffe a carico degli utenti. La selezione degli interventi sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) adeguamento impiantistico, secondo quanto previsto negli atti di pianificazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014;

c) efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, in coerenza con gli obiettivi di riciclo;

d) coerenza con le disposizioni contenute negli atti di gara per l'individuazione del gestore unico;

- che facendo seguito alla richiesta del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (prot n. A00GRT/37228/P.070.030.010 del 13/02/2015), la Società Rea impianti

srl, con nota prot 158/15/U del 18 febbraio 2015, ha comunicato che la sezione di biostabilizzazione presso l'installazione per l'attività di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sita in Località Scapigliato (LI) (autorizzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Provincia di Livorno con D.D n. 185 del 22/10/2014) sarà presumibilmente completata nel mese di maggio 2015;

Considerato che tuttavia permane la carenza di capacità di trattamento, che, insieme all'obbligo previsto dalla Circolare Orlando di conferire in discarica il solo rifiuto urbano trattato e la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso, determina l'impossibilità, senza il ricorso a interventi contingibili e urgenti, di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati determinando quindi una situazione di emergenza ambientale e sanitaria.

Ritenuto pertanto di dover confermare quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 e in particolare:

- la gestione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a trattamento e della frazione organica derivante dal trattamento del rifiuto suddetto e destinata a stabilizzazione;

- la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto temporaneo di trattamento presso la discarica di Legoli;

Richiamate integralmente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, le deroghe specifiche previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;

- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;

- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT, del Dipartimento Prevenzione ASL 6 di Livorno, dell'Azienda UU.SS.LL n. 9 di Grosseto e n. 10 di Firenze che si sono espresse con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ed igienico sanitarie;

REITERA

per un periodo di sei mesi l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 "Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto disposto e anche per quanto disposto e non ancora attuato alla data del termine di efficacia della stessa,

DISPONE

di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescri-

zioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

SEZIONE III**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2014, n. 1

Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e in particolare l'articolo 7, comma 1, che dispone, tra le altre cose, che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che tale trattamento non contribuisca a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato che, con circolare GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 a firma del Ministro Prestigiacomo (di seguito Circolare Prestigiacomo), erano stati forniti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano chiarimenti operativi in merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle condizioni necessarie per il rispetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo summenzionato;

Ricordato che la Circolare Prestigiacomo chiariva che i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere avviati a smaltimento in discarica tal quali, senza pretrattamento, se i territori avevano organizzato le raccolte differenziate ed erano stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) smaltiti in discarica fissati dalla normativa vigente ritenendo il soddisfacimento di queste due condizioni azioni efficaci per ottenere un rifiuto urbano residuo il cui smaltimento non comportasse ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana superiori a quelle derivanti dallo smaltimento di un rifiuto urbano trattato;

Ricordato altresì che la Circolare summenzionata consentiva inoltre, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano, che i rifiuti potessero essere conferiti in discarica dopo semplice tritovagliatura a condizione che fosse effettuata un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali farmaci scaduti, pile e batterie) e che gli impianti di tritovagliatura consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli;

Considerato che la Regione Toscana e gli altri soggetti competenti hanno, conseguentemente, messo in atto tutti gli strumenti necessari per consentire una gestione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento in discarica conforme ai disposti della Circolare Prestigiacomo e della normativa vigente;

Vista la successiva Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013 (di seguito Circolare Orlando) che ha posto termine all'efficacia della Circolare Prestigiacomo;

Considerato che la Circolare Orlando non prevede più la possibilità del conferimento diretto in discarica del rifiuto non trattato alle condizioni precedentemente descritte;

Considerato che la Circolare suddetta è intervenuta sulla definizione di "trattamento" del rifiuto, prevedendo che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 36/2003, obbligo che può essere assolto esclusivamente se ad un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti è associata anche la stabilizzazione della frazione organica;

Preso atto che la Circolare Orlando afferma che "le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia";

Considerato che la Circolare suddetta chiarisce che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare Prestigiacomo, non può essere di per sé idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali;

Rilevato che l'attuazione di tali disposizioni comporta evidenti e sostanziali ricadute, sia tecniche che economiche, sugli attuali sistemi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e sulla programmazione di settore;

Considerato che le sopravvenute limitazioni allo smaltimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica non stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso previste dalla Circolare Orlando non prevedono alcun periodo transitorio di adeguamento e che si rende necessario prevedere una serie di misure atte a compensare la carenza di trattamento accertata;

Considerato, per i motivi sopra esposti, che la Regione Toscana si è attivata sin da subito al fine di trovare

una comune linea di azione, anche in accordo con il Ministero, per l'applicazione della Circolare Orlando partecipando attivamente al tavolo tecnico interregionale svoltosi nei mesi successivi all'emanazione della Circolare;

Rilevato che, in quella sede, la Regione ha proposto al tavolo l'opportunità di prevedere una calendarizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Circolare proponendo l'introduzione di una fase di transizione e che questa opzione non è stata accolta dal Ministero, il quale ha segnalato la necessità che le Regioni adottassero tutte le ulteriori misure per dare immediata applicazione alla Circolare;

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopprimere a situazioni di necessità o urgenza";

Vista la proposta del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, in cui è espressamente previsto il rispetto del principio generale dell'autosufficienza e della sicurezza della gestione dei rifiuti prevedendo al contempo, attraverso lo strumento degli accordi tra autorità competenti, di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a livello regionale, al fine di garantire una razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;

Considerato che il nuovo Piano regionale di gestione

dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è lo strumento che, attraverso la sua attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Vista la comunicazione prot. A00GRT/256769/P.070.120 del 09/10/2013 del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana inviata ai Presidenti delle Province della Toscana, al Presidente dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito e ad ARPAT, con la quale si richiedeva di utilizzare gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, presenti sul territorio regionale, al massimo delle loro potenzialità allo scopo di ottemperare alle disposizioni della Circolare Orlando;

Considerato che l'utilizzo degli impianti esistenti sul territorio regionale al massimo delle loro capacità effettive mirava a dare risposta alla necessità di trattamento per quei rifiuti che, a seguito delle nuove disposizioni, non potevano più essere smaltiti in discarica senza idoneo trattamento;

Considerato che tale richiesta non ha trovato attuazione;

Vista la nota prot. A00GRT/334724/P.070.120 del 30/12/2013 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud con la quale si richiedevano "i dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti a livello di ATO al fine di definire le successive iniziative per dare applicazione alla Circolare" di cui sopra;

Considerato che conseguentemente alla richiesta di dati si è avviata una lunga e complessa attività tecnica e politica condotta con la collaborazione dei soggetti competenti e finalizzata all'acquisizione degli elementi decisionali necessari a definire il quadro delle iniziative di carattere regionale da intraprendere;

Visto quanto risposto, in merito ai dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con nota protocollo n. 69 del 20/01/2014, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con nota prot. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 e dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con nota protocollo n. 1205 del 21/2/2014 e nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014;

Considerato che dalle elaborazioni condotte dalla

Regione Toscana sui dati comunicati risulta un deficit di trattamento per l'ATO Toscana Centro e l'ATO Toscana Costa;

Ritenuto che per garantire il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso sul territorio regionale, privilegiando il principio di prossimità agli impianti, si rende necessario prioritariamente utilizzare gli impianti di selezione e trattamento meccanico-biologico presenti in ciascun ATO al massimo delle loro capacità effettive;

Ritenuto altresì che per le medesime finalità, per i rifiuti urbani indifferenziati e per la frazione organica derivante dal trattamento dello stesso che non trovano collocazione negli impianti dell'ATO di produzione, si rende necessario ricorrere al trattamento in impianti collocati in altro ATO rispetto a quello di produzione;

Considerato che per dare corso a quanto sopra è stata effettuata una verifica della presenza sul territorio regionale, attraverso le competenti Autorità servizio rifiuti e le Province, d'impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro (con nota prot A00-GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014) e ATO Toscana Costa (con nota prot A00-GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014) hanno comunicato che all'interno dell'ambito di competenza non vi sono impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che con nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata per conoscenza anche all'Amministrazione provinciale di Grosseto, l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD ha comunicato che l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A., ha concluso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 della Provincia di Grosseto per capacità superiori a quelle attualmente autorizzate e che il provvedimento di cui sopra si riferisce al Progetto Definitivo presentato dal proponente "che al documento R1d, pag 49 di 101, evidenzia come l'impianto è progettato con criteri dimensionali e di flessibilità gestionale che gli consentono di operare in modo ottimale in presenza di variazioni del 20% della portata nominale di rifiuti in ingresso (RUI + FORSU e

Verde), prevista dal P.P.R.U. in 118.972 t/a, che pertanto può variare da un minimo di 95.178 t/a ad un massimo di 142.766 t/a";

Preso atto che i competenti uffici della Provincia di Grosseto, con nota prot A00GRT/164674/P.070.010 del 03/07/14, riscontrando la comunicazione dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD di cui alla precedente alinea hanno confermato le informazioni fornite dall'Autorità suddetta ed in particolare che "l'impianto ha completato le procedure di VIA con determinazione dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 per potenzialità pari a quelle funzionali dell'impianto e superiori a quelle attualmente autorizzate";

Rilevato tuttavia, che l'utilizzo dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A. per le potenzialità superiori a quelle attualmente autorizzate, commisurate alla capacità dell'impianto in base alla Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006;

Considerato che le misure di cui ai precedenti capoversi non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sul territorio regionale e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso, come risulta dall'Allegato B al presente atto;

Ritenuto pertanto necessario garantire sul territorio regionale il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso anche per i quantitativi di rifiuti - indicati, nel loro ammontare, nell'Allegato A della presente ordinanza - che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti prevedendo la realizzazione e la messa in esercizio, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, d'impianti idonei sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato;

Considerato altresì che la carenza di capacità di trattamento, insieme all'obbligo previsto dalla Circolare Orlando di conferire in discarica il solo rifiuto urbano trattato e la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso, determina l'impossibilità, senza il ricorso a interventi contingibili e urgenti, di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, determinando quindi una situazione di emergenza ambientale e sanitaria;

Preso atto che, in base agli Allegati III e IV, parte II del d.lgs.152/2006, i progetti relativi agli impianti di cui ai precedenti capoversi sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

Dato atto che in base alla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sono di competenza provinciale,

Viste le note prot. A00GRT/142318/P.070.030 del 5/6/2014; A00GRT/140404/P.070.030 del 4/6/2014 e A00GRT/134366/P.070.030 del 27/5/2014, inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana con le quali, allo scopo di completare il quadro informativo necessario alla predisposizione del presente atto, si richiedeva, tra l'altro, comunicazione in merito all'opportunità di prevedere la realizzazione degli impianti temporanei;

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con la quale si comunicava che all'interno dell'ambito territoriale ottimale di competenza non vi è "necessità di nuovi impianti di trattamento TMB di tipo temporaneo, in quanto gli impianti autorizzati esistenti già assicurano sufficiente capacità di trattamento ed anzi garantiscono opportunità di trattamento per ulteriori flussi da altri ambiti";

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con la quale si comunicava che "presso le discariche di ambito non sono state rilevate possibilità di realizzare impianti temporanei, finalizzati allo smaltimento, per il trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati" in quanto i gestori degli impianti hanno "fatto sapere che non vi è lo spazio per una simile impiantistica temporanea";

Preso atto della nota di risposta prot. n. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con la quale, sulla base di una prima valutazione di fattibilità e ferma restando la necessità di una verifica tecnica rispetto alle specificità ambientali dei siti, s'individuano l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere spa e l'impianto di discarica di Buriano della società ASAV spa quali possibili siti di realizzazione degli impianti di trattamento temporanei suddetti;

Vista la nota prot A00GRT/154848/P.070.120 del

19/06/2014 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alla Provincia di Pisa con la quale si richiede una prima valutazione sulla fattibilità degli impianti di trattamento temporanei all'interno dei siti di discarica di Legoli e Buriano, indicati dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, oltre ad eventuali osservazioni e proposte tecniche utili alla redazione dei progetti;

Vista la nota prot A00GRT/163909/P.070.010 del 02/07/2014 di risposta della Provincia di Pisa con la quale si comunica che:

- presso la discarica di Buriano, a seguito dei sopralluoghi eseguiti e delle valutazioni tecniche svolte, "non sono disponibili gli spazi necessari per l'installazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico all'interno del perimetro impiantistico della discarica che pertanto dovrebbe essere realizzato in un'area esterna". Inoltre le volumetrie residue della discarica consentono lo smaltimento di rifiuti per un tempo limitatissimo e "ciò rende inidoneo il sito per il posizionamento di un impianto di trattamento meccanico biologico in quanto gli scarti e il biostabilizzato prodotto non troverebbero volumetrie di smaltimento disponibili, salvo un ampliamento della discarica", con tempi di realizzazione "non compatibili con la necessità di avere un sito disponibile in tempi brevissimi";

- presso la discarica di Legoli vi sono le condizioni tecnico-ambientali per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento, anche in ragione degli spazi a disposizione dell'area impiantistica;

Ritenuto, in base alle valutazioni tecniche esplicitate nel documento tecnico istruttorio redatto dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, Allegato B della presente ordinanza, di dover mettere in esercizio un impianto, composto da una linea di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una linea di biostabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a.;

Considerato che nel documento tecnico si dà atto, in particolare, delle motivazioni circa:

a) il non ricorso allo strumento degli accordi regionali di cui all'articolo 182, comma 3, del d.lgs 152/2006;

b) l'esigenza di ricorrere alla realizzazione di impianti di trattamento temporanei al fine di soddisfare il fabbisogno di trattamento per i quantitativi di rifiuti che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;

c) la tecnologia da impiegare per la realizzazione degli impianti di trattamento temporanei;

d) l'individuazione, tenuto conto delle comunicazioni di cui alle precedenti alinee e dei fabbisogni di trattamento, dell'impianto di discarica di Legoli della società

6

3.9.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Belvedere S.p.a. quale sito idoneo alla collocazione dell'impianto suddetto;

Viste altresì le note inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana prot. A00GRT/38991/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38992/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38993/P.070.030 del 10/02/2014 e prot. A00GRT/40520/P.070.030 del 11/02/2014 con le quali sono stati richiesti alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Toscana e ai gestori degli impianti di gestione del rifiuto urbano indifferenziato di ATO Toscana Centro, i prezzi di conferimento agli impianti di trattamento presenti sul territorio regionale al fine di valutare gli impatti economici connessi all'attuazione del presente atto;

Viste la nota prot. A00GRT/50538/P.070.120 del 21/02/2014 e successiva nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD, la nota prot. A00GRT/94065/P.070.120 del 08/04/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e le note inviate dai soggetti gestori (nota prot. A00GRT/75984/P.070.120 del 19/03/2014 e nota prot. A00GRT/154938/P.070.10 del 20/06/2014) con le quali si comunicavano i prezzi suddetti;

Ritenuto che i prezzi di accesso agli impianti di cui al punto precedente, comunicati alla Regione, sono da intendersi come prezzi massimi;

Considerato che il Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati con note prot. A00GRT/164565/P.070.120 del 02/07/2014, A00GRT/164591/P.070.120 del 2/07/2014 e A00GRT/170669/P.070.120 del 09/07/2014 ha provveduto ad inviare all'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti tenuto conto del fabbisogno e delle disponibilità di trattamento comunicate dalle AATO;

Considerato che le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti di cui alla precedente alinea sono state:

- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro come risulta dalla deliberazione assembleare n. 9 del 11 luglio 2014;
- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa come risulta dalla presa d'atto adottata nell'assemblea dell'11 luglio 2014;
- condivise dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud come risulta dalla

lettera prot. A00GRT/171677/P.070.120 del 10/07/2014 a firma del suo Direttore Generale;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Dato atto che nei successivi 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, saranno promosse ed adottate tutte le iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e saranno attivate altresì tutte quelle necessarie alla realizzazione degli impianti per garantire il superamento dell'attuale situazione di emergenza;

Considerato che le iniziative di cui al punto precedente anticiperanno alcune delle azioni previste dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, al fine di superare l'attuale situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti;

Dato atto che tra le misure sono previste:

- a) azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;
- b) azioni per lo sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana favorendone il recupero;
- c) azioni volte a favorire l'avvio a recupero di materia di frazioni particolari di rifiuti urbani, quali i residui della pulizia stradale;
- d) esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dalla l.r. 35/2011 e dalla l.r. 69/2011 per la realizzazione d'impianti previsti nella pianificazione vigente e necessari a consentire il rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Orlando;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT e delle Aziende UU.SS.LL n.9 di Grosseto e n.12 di Viareggio e dell'Az. USL n.10 di Firenze, motivati in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale conseguenti all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione del presente atto e per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

a) che la gestione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a trattamento e della frazione organica derivante dal trattamento del rifiuto suddetto e destinata a stabilizzazione avvenga, entro cinque giorni dalla pubblicazione e per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, in conformità ai contenuti dell'Allegato A;

b) alla società Futura spa di produrre ai competenti uffici della Provincia di Grosseto, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto, la documentazione necessaria all'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) per capacità di trattamento pari alla capacità massima prevista dal relativo procedimento di VIA concluso dalla Provincia di Grosseto con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006;

c) l'avvio da parte dei competenti uffici della Provincia di Grosseto, sulla base dei documenti presentati ai sensi della precedente lettera b), del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006 per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) di cui alla lettera b). Le procedure dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Grosseto e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

d) che della conclusione del procedimento suddetto sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Grosseto, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

e) che la Società Belvedere S.p.a provveda all'invio del progetto definitivo di un impianto idoneo sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato completo di studio ambientale ai competenti uffici della Provincia di Pisa, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto;

f) l'avvio, da parte dei competenti uffici della Provincia di Pisa, del procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e contestuale procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, di un impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano

indifferenziato, presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a., costituito da una sezione di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una sezione di stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio mediante processo di biostabilizzazione. Le procedure di cui sopra dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Pisa e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

g) che della conclusione del procedimento sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Pisa, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

h) l'avvio, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di cui al precedente punto d), dei lavori per la realizzazione dell'impianto temporaneo. Ogni onere per la realizzazione è a carico della Società Belvedere S.p.a;

i) la messa in esercizio dell'impianto suddetto, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti e per i quantitativi di rifiuti urbani che, come dettagliato nell'allegato A, non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;

l) la trasmissione delle informazioni necessarie all'esecuzione del monitoraggio dell'applicazione della presente ordinanza secondo le modalità previste nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

m) di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana

Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**Movimentazione dei flussi di rifiuti oggetto dell'ordinanza contingibile ed urgente**

I seguenti flussi, condivisi con le Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, individuano provenienza e destinazione dei quantitativi di rifiuti oggetto dell'ordinanza.

Ambito territoriale ottimale Toscana Costa**Flussi di RU indifferenziato**

- avvio a trattamento meccanico e successivo incenerimento di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor, presso l'impianto di Livorno (AAmps Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 25.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Massa (Cermec Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Massarosa (VerA srl);
- avvio a selezione e trattamento di circa 45.000 tonnellate di RU indifferenziato (CER 20 03 01), prodotti sul territorio della provincia di Lucca, all'impianto di TMB di Massarosa (VerA srl). I quantitativi suddetti corrispondono a quelli che nel 2013 risultano smaltiti tal quali o trattati senza stabilizzazione negli impianti di Rosignano Marittimo (REA impianti Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 14.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Grosseto (Futura Spa);
- avvio di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta dei comuni dell'Unione Alta Valdera al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);
- avvio di 14.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta dei comuni dell'Alta Val di Cecina al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);
- avvio di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) -di cui 5.000 t imputabili a fermi impianto straordinari dell'inceneritore di Ospedaletto - dal bacino di raccolta Geofor al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di

biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa).

Flussi di rifiuti derivanti dal trattamento del RU indifferenziato destinati a stabilizzazione

- Avvio di circa 16.000 tonnellate/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di selezione e trattamento meccanico di Rosignano Marittimo gestito da REA Impianti Spa a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermec Spa);
- Avvio di 9.000 tonnellate/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di selezione e trattamento meccanico di Livorno gestito da AAMPS Spa [comprensivi di 7.500 tonnellate/anno derivanti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nel Comune di Livorno + circa 1.500 tonnellate/anno derivanti dal trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino Geofor] a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermec Spa);
- Avvio di 3.000 t/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di trattamento meccanico biologico di Porto Azzurro gestito da ESA Spa (limitatamente al periodo estivo) a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermec Spa);

Ambito territoriale ottimale Toscana Centro

Flussi di RU indifferenziato

Si stabiliscono i seguenti flussi per i quantitativi di rifiuti urbani provenienti dal bacino della società Quadrifoglio spa che a seguito dell'emanazione della Circolare Orlando necessitano di trattamento preliminare allo smaltimento:

- avvio ad incenerimento di 8.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01), in aggiunta alle 13.000 t/anno già pianificate, presso l'impianto di Montale (CIS srl);
- avvio a selezione e trattamento di 32.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01), all'impianto di TMB di Casa Rota, Terranuova Bracciolini (TB spa);
- avvio a recupero energetico di 6.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) all'impianto di termovalorizzazione di Foci, Poggibonsi (Sienambiente Impianti spa);
- avvio di 38.000 t/anno di RU tal quale, di cui circa 28.000 t/anno di rifiuto urbano indifferenziato (CER 20 03 01) e circa 10.000 t/anno di residui della pulizia stradale (rifiuti da spazzamento - CER 20 03 03), al trattamento preliminare allo smaltimento in

discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);

Impianto temporaneo di biostabilizzazione previsto presso la discarica di Legoli (PI)

Tenuto conto del dettaglio dei flussi destinati a trattamento presso l'impianto temporaneo di biostabilizzazione previsto nel sito di discarica di Legoli (PI), l'impianto temporaneo suddetto dovrà assicurare una capacità di trattamento di circa 72.000 tonnellate anno di rifiuto in ingresso.

Allegato B**Documento tecnico-istruttorio****Premessa**

Con la Direttiva 1999/31 si disponeva che gli Stati membri dovessero provvedere affinché solo i rifiuti trattati venissero collocati in discarica; i rifiuti potevano essere smaltiti direttamente in discarica solo nel caso in cui il loro trattamento non avesse contribuito alla riduzione della quantità dei rifiuti stessi o dei rischi per la salute umana o l'ambiente.

Tale disposizione è stata recepita con l'art. 7 (Rifiuti ammessi in discarica) del D. Lgs. 36/2003 che dispone:

“1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a)

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.

Si evidenzia che il divieto non è quindi assoluto e il recepimento nell'ordinamento italiano prevede la possibilità di escludere il trattamento nell'ipotesi in cui esso non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Nelle more di una più dettagliata specificazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle condizioni in cui il trattamento non sia necessario, la Regione Toscana è intervenuta con Deliberazione di Giunta n. 739 del 2005 in cui veniva disposto che, in relazione al collocamento di rifiuti urbani indifferenziati in discarica, gli ATO che avessero raggiunto l'obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) collocati in discarica relativo all'anno solare di riferimento, potevano considerare rispettati gli indirizzi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2003.

Nel 2009 sono arrivati i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare Prestigiacomo, che sostanzialmente in linea con le disposizioni della DGRT 739/2005, chiariva che i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere avviati a smaltimento in discarica tal quali, senza pre-trattamento, se i territori avevano organizzato le raccolte differenziate ed erano stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), smaltiti in discarica, fissati dalla normativa vigente. Il soddisfacimento di queste due condizioni era considerata azione sufficiente affinché il rifiuto urbano indifferenziato smaltito in discarica non comportasse ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana superiori a quelle derivanti dallo smaltimento di un rifiuto derivante dal trattamento dell'indifferenziato.

La Circolare summenzionata consentiva inoltre, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica pianificata, che i rifiuti urbani indifferenziati potessero essere conferiti in discarica dopo semplice tritovagliatura, a condizione che fosse effettuata un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose (quali farmaci scaduti, pile e batterie) e che gli impianti di tritovagliatura consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli.

La Regione e gli altri soggetti competenti hanno, quindi, conseguentemente messo in atto tutti gli strumenti necessari per consentire una gestione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati in discarica conforme ai disposti della circolare del 2009 e della normativa vigente.

Ciò ha consentito fino al 2013 lo smaltimento nelle discariche toscane di circa 500.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato.

Da agosto 2013, data di emanazione di una nuova circolare da parte del Ministro Orlando, che ha posto termine all'efficacia della circolare del 2009, il rifiuto urbano indifferenziato non può più essere smaltito alle condizioni precedentemente esposte.

L'emanazione della circolare è un intervento obbligato a seguito della procedura d'infrazione iniziata contro la Repubblica italiana già nel giugno 2011 e culminata nel giugno 2013 con la presentazione di un ricorso.

In estrema sintesi la Circolare Orlando, emanata per dare risposta alle azioni intraprese dalla Comunità europea, impone l'obbligo di pre-trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e la stabilizzazione della frazione organica derivante dal suo trattamento.

Ciò comporta evidenti e sostanziali ricadute, sia tecniche che economiche, sugli attuali sistemi di gestione dei rifiuti suddetti e sulla programmazione di settore.

A) Le azioni intraprese dalla Regione Toscana

Premesso che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), adottato con Delibera del Consiglio regionale 106 del 19/12/2013, è lo strumento che, attraverso la sua attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, di seguito si elencano in sintesi le azioni intraprese dalla Regione per dare attuazione alle disposizioni della Circolare Orlando quest'ultime intese come anticipazioni dello stesso.

Tra le varie azioni intraprese dalla Regione, con nota dell'ottobre 2013 è stato comunicato, dalle Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani (AATO) e Province, l'urgente necessità di procedere affinché gli impianti di trattamento meccanico biologico e gli impianti di selezione presenti sul territorio regionale, fossero utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Si segnala al proposito che nella vigenza della precedente circolare era possibile andare in discarica con il rifiuto urbano indifferenziato, con ciò evitando di sostenere costi aggiuntivi, relativi al pre-trattamento negli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e contenendo così i costi di smaltimento che si trasferiscono sulle tariffe. L'applicazione della nuova circolare determina implicitamente la necessità di "internalizzare un costo ambientale" derivante dall'esigenza di trattare i rifiuti prima di essere conferiti in discarica e ciò al fine di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e quindi anche al fine di ridurre i costi di gestione post chiusura della discarica.

Nel frattempo è stato ricostruito, con stime eseguite sulla base dei dati 2013, il quadro conoscitivo dei fabbisogni e delle disponibilità di trattamento, base necessaria per definire le misure da adottare per garantire l'applicazione della nuova circolare.

Questo si è sostanzialmente tradotto nella ricostruzione dei flussi di rifiuti per tutta la Toscana, con particolare attenzione ai quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati e ai quantitativi di rifiuti derivanti dal loro trattamento con necessità di stabilizzazione conferiti nelle discariche regionali. La ricostruzione di cui sopra è stata condotta sulla base delle comunicazioni inviate da parte delle AATO a seguito di richiesta del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati.

Dalle risposte pervenute il Settore ha preso atto di un deficit di trattamento in ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa e una disponibilità di trattamento in ATO Toscana Sud.

Oltre a questo, e posto che l'adeguamento alla circolare determinerà un impatto economico di rilievo, ma inevitabile (si tratta infatti di aggiungere una fase di trattamento che precedentemente veniva in parte evitata), sono stati rilevati i costi di conferimento nelle varie tipologie d'impianto.

Tutta la ricostruzione è stata finalizzata ad individuare soluzioni tecnicamente e ambientalmente sostenibili, che contenessero più possibile l'impatto in termini sia di movimentazione dei flussi che di costi di trattamento.

B) I risultati della ricognizione sui flussi

Come già evidenziato al paragrafo precedente, le risposte pervenute dalle AATO hanno evidenziato:

- un deficit nel trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e nella stabilizzazione della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso in ATO Toscana Costa;
- un deficit nel trattamento dei soli rifiuti urbani indifferenziati in ATO Toscana Centro;
- una disponibilità di trattamento per rifiuti urbani indifferenziati in ATO Toscana Sud. Occorre specificare che per uno degli impianti che potrebbe avere disponibilità di trattamento (TMB di Strillaie della società Futura spa) è necessario prevedere un incremento della capacità di trattamento autorizzata sino a quella prevista nei provvedimenti di VIA già rilasciati. La disponibilità di trattamento di ATO Sud non è comunque sufficiente a coprire l'intero fabbisogno regionale.

I dati che seguono sono basati sulle stime eseguite tenendo conto dei dati di produzione dei rifiuti 2013 e delle valutazioni condotte in collaborazione con le AATO.

Rifiuti che a seguito dell'emanazione della Circolare Orlando devono trovare collocazione per il trattamento

Nel dettaglio, dalle elaborazioni eseguite sui dati suddetti, escludendo i flussi che rispetto al 2013 trovano già collocazione negli impianti di trattamento gestiti dallo stesso soggetto che effettua la raccolta, risulta che le quantità di rifiuto urbano indifferenziato e di frazione organica derivante dal trattamento dello stesso da stabilizzare, che devono trovare collocazione negli impianti di trattamento all'interno del territorio regionale, sono circa 222.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato (84.000 tonnellate da ATO Toscana Centro, 138.000 tonnellate da ATO Toscana Costa) e circa 28.000 di frazione organica da stabilizzare prodotta in ATO Toscana Costa.

Rifiuti che trovano collocazione negli impianti esistenti nell'ATO di produzione

Le quantità che possono essere gestite dagli impianti esistenti collocati all'interno dell'ATO di produzione ammontano a circa 98.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (circa 8.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 90.000 tonnellate da ATO Toscana Costa) e 28.000 tonnellate di frazione organica da stabilizzare prodotta in ATO Toscana Costa.

Rifiuti che trovano collocazione negli impianti esistenti in ATO diverso da quello di produzione

Posta la massima utilizzazione degli impianti esistenti nell'ATO di produzione, il fabbisogno di trattamento e stabilizzazione che attualmente non trova collocazione corrisponde a circa 124.000

tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (circa 76.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 48.000 tonnellate da ATO Toscana Costa).

Parte dei rifiuti, circa 52.000 tonnellate (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 14.000 tonnellate da ATO Toscana Costa), trovano collocazione utilizzando le disponibilità di trattamento presenti in ATO diverso da quello di produzione, nello specifico in ATO Toscana Sud.

I quantitativi residui da gestire per assicurare il rispetto dei disposti della Circolare Orlando, ammontano a circa 72.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 34.000 tonnellate da ATO Toscana Costa).

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, i quantitativi residui potevano essere gestiti con il ricorso agli accordi tra regioni ai sensi dell'art. 182 del decreto citato.

Tale soluzione tuttavia, ancorché in linea con la norma, avrebbe comportato:

1. lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in regioni diverse da quelle di produzione. A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs 152/2006, in linea di principio è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
2. contrasto con quanto prescritto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB) adottato con Delibera del Consiglio regionale 106 del 19/12/2013, in particolare laddove prevede che il piano attua il principio generale dell'autosufficienza prevedendo di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a livello regionale, al fine di garantire una razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;
3. la mancata applicazione dei principi di responsabilità territoriale e prossimità gestionale.

Sulla base di queste valutazioni e per garantire il rispetto del principio di autosufficienza regionale, si è ritenuto opportuno ricorrere alla realizzazione, in via del tutto temporanea e residuale, di impianti di trattamento meccanico e di biostabilizzazione per i quantitativi che non trovano collocazione negli impianti esistenti.

Rifiuti che troveranno collocazione nei nuovi impianti di trattamento temporaneo

I quantitativi residui, circa 72.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 34.000 tonnellate da ATO Toscana Costa), potranno essere trattati nei nuovi impianti temporanei di trattamento.

C) Obiettivi dell'ordinanza

Si rende pertanto necessario emanare un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs 152/06, che preveda l'adozione di misure volte ad anticipare il raggiungimento di alcuni degli obiettivi già stabiliti nel PRB.

Si tratta in particolare, attraverso il ricorso ad un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, di disporre:

1. l'utilizzo degli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti sul territorio regionale al massimo della loro capacità di trattamento effettiva, consentendo la libera circolazione dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti del loro trattamento nel territorio regionale;

2. l'incremento della capacità di trattamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della società Futura spa;
3. la realizzazione e attivazione temporanea d'impianti atti ad assicurare il trattamento della frazione che non trova collocazione negli impianti esistenti. In via del tutto residuale e con una permanenza necessaria esclusivamente a superare le criticità sopra richiamate.

D) Considerazioni tecniche a supporto delle disposizioni dell'ordinanza

1) Utilizzo degli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti sul territorio regionale al massimo della loro capacità di trattamento effettiva

Le elaborazioni sui dati comunicati:

- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con nota protocollo n. 69 del 20/01/2014,
- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con nota prot A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014
- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con nota protocollo n. 1205 del 21/02/2014 e nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014

hanno consentito di determinare il fabbisogno – disponibilità di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e stabilizzazione della frazione organica derivante dal suo trattamento.

Il criterio prioritario per l'individuazione della destinazione dei flussi di rifiuti da avviare a trattamento e stabilizzazione è stato quello di saturare le disponibilità impiantistiche all'interno di ciascun ATO di produzione dei rifiuti stessi.

Successivamente sulla base delle disponibilità impiantistiche dichiarate da ATO Sud per flussi di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dagli altri due ATO, si sono individuati come destinazione i seguenti impianti:

per i rifiuti di ATO Toscana Centro

- termovalorizzazione di Foci (Poggibonsi, Siena)
- impianto di trattamento meccanico biologico di Casa Rota (Terranuova Bracciolini, Arezzo),

per i rifiuti di ATO Toscana Costa

- l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto).

Le scelte hanno tenuto conto delle distanze degli impianti di destinazione rispetto alla zona di produzione dei rifiuti nonché, a parità di distanze, delle migliori condizioni logistiche e di viabilità.

Si specifica che si rende necessario prevedere il superamento dell'obbligo di rispettare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti del loro trattamento a livello di ATO nonché dell'obbligo di stipulare gli accordi necessari previsti dalla l.r. 25/1998.

2) Incremento della capacità di trattamento dell'impianto TMB di Strillaie (Grosseto) della società Futura spa

E' stata effettuata una verifica della presenza sul territorio regionale, attraverso le competenti Autorità servizio rifiuti, d'impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità di trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate.

Le verifiche suddette hanno evidenziato che:

- 1) all'interno dell'ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro non vi sono impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità di trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;
- 2) all'interno dell'ATO Toscana SUD il solo impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A., ha concluso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 della Provincia di Grosseto) per capacità superiori a quelle attualmente autorizzate. In particolare, come comunicato dalla competente AATO, il provvedimento citato si riferisce al Progetto Definitivo presentato dal proponente "che al documento R1d, pag 49 di 101, evidenzia come l'impianto è progettato con criteri dimensionali e di flessibilità gestionale che gli consentono di operare in modo ottimale in presenza di variazioni del 20% della portata nominale di rifiuti in ingresso (RUI + FORSU e Verde), prevista dal P.P.RU. in 118.972 t/a, che pertanto può variare da un minimo di 95.178 t/a ad un massimo di 142.766 t/a";

Considerato che:

- i competenti uffici della Provincia di Grosseto, riscontrando la comunicazione dell'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Sud di cui al punto precedente a loro inviata per conoscenza, hanno confermato (con nota prot AOOGR/164674/P.070.010 del 03/07/14) le informazioni fornite ed in particolare che *"l'impianto ha completato le procedure di VIA con determinazione dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 per potenzialità pari a quelle funzionali dell'impianto e superiori a quelle attualmente autorizzate"*;

- l'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Sud, con nota prot. 254 del 23/01/2014, per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) ha comunicato una disponibilità di trattamento di rifiuti indifferenziati provenienti da altri ATO (pari a 14.000-20.000 tonnellate), in quanto *"la capacità tecnologico gestionale individuata è coerente con le prestazioni garantite a base di gara e pienamente coerente con le garanzie del gestore"* condizionando tale disponibilità *"all'adeguamento del vigente quadro autorizzatorio che non permette di avere piena disponibilità delle potenzialità funzionali dell'impianto"*;

si ritiene opportuno chiedere alla provincia di Grosseto di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006, per consentire l'adeguamento della capacità di trattamento dell'impianto a quella massima prevista dal relativo procedimento di VIA concluso con Determina Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006.

3) Realizzazione e attivazione temporanea di impianti di trattamento

Preso atto che:

- la Circolare del Ministro Orlando prevede che "le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia";
- che la capacità di trattamento esistente sul territorio regionale, anche tenendo conto delle ulteriori disponibilità conseguenti all'adeguamento dell'autorizzazione dell'impianto di TMB delle Strillaie (Grosseto), non è sufficiente a soddisfare completamente il fabbisogno di trattamento;

è stata valutata, congiuntamente alle competenti AATO e Province, la possibilità di porre in esercizio impianti temporanei di trattamento meccanico biologico (TMB) idonei ad eseguire una triturazione, selezione meccanica e stabilizzazione del rifiuto urbano indifferenziato, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando.

Più in dettaglio gli impianti di trattamento temporaneo dovranno assicurare economicità e semplicità di realizzazione e gestione, elevati livelli di tutela ambientale e della salute umana, possibilità di rapida rimozione (tenuto conto del loro carattere temporaneo) e avranno, sinteticamente, le seguenti caratteristiche tecniche:

- impianti di trattamento meccanico-biologico in grado di trattare RSU tal quale mediante processo di tritovagliatura del rifiuto e successiva biostabilizzazione aerobica in cumuli areati;
- sezione di biostabilizzazione aerobica per la stabilizzazione del sottovaglio con sistema di raccolta del percolato e di contenimento delle emissioni odorigene;
- stabilità biologica dei rifiuti biostabilizzati: la stabilità biologica sarà valutata mediante la determinazione dell'indice respirometrico dinamico (IRD), che dovrà essere inferiore a 1.000 mgO₂/kgVS/h s.s. (art. 6 ,comma 3, tabella 5, del DM 27 settembre 2010)

Potranno inoltre essere accettati presso tali impianti anche rifiuti derivanti dalla triturazione e selezione meccanica di rifiuti urbani indifferenziati, provenienti da altri impianti toscani, che necessitano di biostabilizzazione.

Tenuto conto delle caratteristiche impiantistiche suddette, al fine di definire le localizzazioni degli impianti temporanei di trattamento, il Settore ha provveduto ad eseguire, con la collaborazione degli enti competenti (AATO e Province), le necessarie valutazioni tecniche al fine di individuare i possibili siti di realizzazione.

Con le note prot. A00GRT/142318/P.070.030 del 5/6/2014; A00GRT/140404/P.070.030 del 4/6/2014 e A00GRT/134366/P.070.030 del 27/5/2014, il Settore ha provveduto a richiedere alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana comunicazione in merito all'opportunità di prevedere la realizzazione degli impianti temporanei all'interno d'impianti di gestione rifiuti urbani esistenti richiedendo, nell'eventualità di siti idonei alla collocazione di detti impianti: a) l'indicazione dei siti suddetti; b) una prima valutazione tecnica e gestionale sulla fattibilità tenuto conto anche della necessità di assicurare il rispetto del principio di prossimità.

Dalle comunicazioni di risposta pervenute è emerso che all'interno del solo ATO Toscana Costa, sulla base di una prima valutazione di fattibilità e ferma restando la necessità di una verifica tecnica rispetto alle specificità ambientali, vi erano possibili siti idonei alla realizzazione degli impianti temporanei di trattamento.

Nel dettaglio, con nota prot. n. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, tenuto conto delle "verifica delle disponibilità del sistema impiantistico di trattamento meccanico biologico e delle capacità residue dello stesso, oltre che una valutazione degli aspetti tecnico economici legati alle fasi della raccolta e della logistica di trasporto" ha comunicato che la collocazione di tali impianti avrebbe potuto trovare soluzione all'interno dei siti di discarica di Legoli (PI), della società Belvedere spa, e di Buriano (PI), della società ASAV spa.

Il Settore, sulla base di queste prime valutazioni, ha poi provveduto a richiedere agli uffici della Provincia di Pisa (competente per territorio) una valutazione sulla fattibilità degli impianti in parola all'interno dei siti di discarica individuati dall'AATO oltre ad eventuali osservazioni sulla soluzione tecnica ipotizzata e/o indicazioni e proposte tecniche utili alla redazione dei progetti.

Con nota prot A00GRT/163909/P.070.010 del 02/07/2014 di risposta, la Provincia di Pisa ha comunicato che in merito alla collocazione dell'impianto presso la discarica di Peccioli vi siano le condizioni ambientali per l'installazione dell'impianto proposto anche in ragione degli spazi a disposizione dell'area impiantistica più che sufficienti per l'installazione dell'impianto di trattamento.

Con la stessa nota, in merito alla discarica di Buriano, la Provincia ha altresì comunicato che, a seguito dei sopralluoghi eseguiti congiuntamente con l'ARPAT di Pisa in data 20/06/2014 e delle valutazioni tecniche svolte, le volumetrie residue della discarica consentono lo smaltimento di rifiuti per un tempo limitatissimo, presumibilmente fino alla fine di luglio.

La Provincia ha altresì comunicato che ciò rende inidoneo il sito per il posizionamento di un impianto di trattamento meccanico biologico, in quanto gli scarti e il biostabilizzato prodotto non troverebbero volumetrie di smaltimento disponibili, salvo un ampliamento della discarica, con tempi di realizzazione non compatibili con la necessità di avere un sito disponibile in tempi brevissimi.

Infine, dalle medesime valutazioni, è emerso che non sono disponibili gli spazi necessari per l'installazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico all'interno del perimetro impiantistico della discarica che pertanto dovrebbe essere realizzato in un'area esterna.

Pertanto vi sono le condizioni tecnico-ambientali per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento solo presso la discarica di Legoli.

E) Deroghe necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'ordinanza

Per l'attuazione dell'ordinanza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si rende necessario prevedere specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

F) Il raccordo con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB)

Si precisa che l'ordinanza, nel far fronte alla situazione di necessità e urgenza sopra delineata, non inficia l'efficacia delle linee d'intervento già previste nel PRB in fase di approvazione; linee d'intervento che contengono tutte le misure per portare alla realizzazione degli obiettivi di riduzione, riciclo e recupero a regime al 2020.

L'ordinanza ha durata di 6 mesi, ma sarà verosimilmente prorogata per un periodo massimo di 18 mesi consentendo in questo modo di dare piena efficacia alle ulteriori misure attivate in coerenza con l'attuazione del PRB adottato che porterà entro il 2020 a regime l'assetto gestionale e impiantistico pianificato.

Si segnala inoltre che, per quanto prescritto anche dal d.lgs. 152/2006, la Regione entro centoventi giorni dall'emanazione dell'ordinanza stessa, provvederà a promuovere, rafforzare e adottare tutte le iniziative necessarie a raccordare il passaggio dalla fase di attuazione dell'ordinanza e l'attuazione a regime del PRB. In particolare, si tratta di garantire, attraverso incentivi e poteri sostitutivi, lo

sviluppo delle raccolte differenziate, soprattutto dell'organico, la realizzazione degli impianti di compostaggio previsti, l'accelerazione delle procedure autorizzative.

Ciò al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità tra l'attuazione dell'ordinanza e l'attuazione del PRB in fase di approvazione.

G) Iniziative da intraprendere nei 120 giorni successivi all'emanazione dell'ordinanza (art. 191 del d.lgs 152/2006)

Ai sensi dell'art. 191, secondo comma, del d.lgs 152/2006 entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Più in particolare le iniziative potranno avere ad oggetto:

a) azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;

b) azioni per lo sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana favorendone il recupero;

Per la concretizzazione delle azioni sopra elencate si prevede di utilizzare le risorse già impegnate in favore delle AATO ridefinendo, con atto regionale, le priorità per la loro assegnazione ai soggetti beneficiari.

c) azioni volte a favorire l'avvio a recupero di materia di frazioni particolari di rifiuti urbani, quali i residui della pulizia stradale;

d) esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dalla l.r. 35/2011 e dalla l.r. 69/2011 per la realizzazione d'impianti previsti nella pianificazione vigente e necessari a consentire il rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Orlando.

Come detto, un maggiore dettaglio delle modalità di attuazione di quanto sopra indicato sarà oggetto di successive iniziative regionali nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'Ordinanza.

Allegato C**Monitoraggio**

Le aziende affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e i Comuni nel caso di servizio svolto in economia, dettagliati nell'allegato A, dovranno rendicontare mensilmente, entro il giorno 15 successivo al mese di produzione, tutti i flussi di:

- CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
 - CER 20 03 03 residui della pulizia stradale (spazzamento);
- specificando i quantitativi per impianto di destinazione.

Gli impianti di trattamento meccanico e gli impianti di trattamento meccanico biologico per i soli flussi di sottovaglio non stabilizzato inviati a stabilizzazione in altro impianto, dovranno rendicontare mensilmente, entro il giorno 15 successivo al mese di produzione, tutti i flussi, come dettagliati nell'allegato A, di:

- CER 19.12.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti: sottovaglio non stabilizzato specificandone i quantitativi per impianto di destinazione.

I dati dovranno essere inviati, a mezzo posta elettronica certificata, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e, per conoscenza, all'AAto e alla Provincia di provenienza del flusso, all'AAto e alla provincia di destinazione del flusso.